

Bruxelles, 20 giugno 2019
(OR. en)

10553/19

ENER 389
CLIMA 193
COMPET 548
RECH 384
AGRI 343
ENV 652

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 4421 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18.6.2019 sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Polonia 2021-2030

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 4421 final.

All.: C(2019) 4421 final

Bruxelles, 18.6.2019
C(2019) 4421 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.6.2019

**sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Polonia 2021-
2030**

{SWD(2019) 281 final}

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.6.2019

sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Polonia 2021-2030

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018.
- (2) La Polonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 9 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione.
- (3) A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta polacca di piano nazionale integrato per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione² è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate *infra* si basano su di essa.
- (4) Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure

¹ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

² SWD (2019) 281.

vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

- (5) La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale.
- (6) Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi.
- (7) In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica.
- (8) Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti.
- (9) Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Polonia 2019⁴ sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Polonia⁵, presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli

³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁴ SWD (2019) 1020 final.

⁵ COM (2019) 521 final del 5 giugno 2019.

Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

- (10) Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione.
- (11) Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
- (12) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione⁶.
- (13) Tenuto conto delle informazioni limitate sulle interazioni fra alcune dimensioni dell'Unione dell'energia fornite nella proposta di piano, il piano definitivo potrebbe precisare le interazioni principali fra queste dimensioni, sia in termini di livelli di ambizione nazionale che in termini di strumenti strategici previsionali e previsti, aggiuntivi ed esistenti: si tratta, nello specifico, delle interazioni fra le dimensioni della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e della sicurezza energetica. A tal fine potrebbe essere utile estendere la valutazione d'impatto generale fornita, ad esempio quantificando gli effetti dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa a fini energetici, compresi i rischi per la sicurezza energetica dovuti ai cambiamenti climatici, sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Inoltre, posto che i dati forniti sul fabbisogno di investimenti e sulle spese nella produzione di energia ed elettricità sono un buon punto di partenza, il piano definitivo potrebbe fare altrettanto per il settore della domanda di energia e i settori non energetici, per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia.
- (14) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l'attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe

⁶ SWD (2019) 281.

essere una migliore interazione con l'economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

- (15) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Polonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Polonia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione⁷,

RACCOMANDA ALLA POLONIA D'INTERVENIRE PER:

1. fornire maggiori informazioni sulle politiche e misure previste per affrontare il notevole divario evidenziato dalle proiezioni rispetto al suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, ossia -7 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; ciò significa anche una maggiore chiarezza sulle misure relative al settore dei trasporti e maggiore dettaglio sulle misure aggiuntive, in particolare per quanto concerne i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura, nonché l'applicazione delle regole contabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
2. innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 25 %, come indicato dalla formula nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l'esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l'obiettivo relativo all'energia rinnovabile per il 2020 di cui all'allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e attuare misure dettagliate per soddisfare il traguardo relativo ai trasporti definito nel piano nazionale

⁷ SWD(2019) 281.

⁸ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

integrato per l'energia e il clima e in linea con l'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli e misure la semplificazione delle procedure amministrative e i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001;

3. rivedere i propri contributi e individuare politiche e misure aggiuntive che permettano ulteriori risparmi energetici, tenuto conto dell'esigenza di aumentare il livello di sforzo necessario a conseguire l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030; il livello di ambizione proposto per ridurre il contributo finale dovrebbe essere meglio giustificato e corroborato da congrui risparmi quantificati ottenuti con le politiche e misure; sostenere le politiche e misure con una valutazione d'impatto e fornire informazioni più dettagliate sulla portata e il calendario di attuazione; approfondire l'analisi delle politiche e misure nel settore dei trasporti tenendo conto dell'incremento atteso della domanda di energia in questo settore in futuro;
4. precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità del sistema energetico al fine di integrare i cambiamenti previsti per il 2030 e oltre;
5. definire obiettivi e traguardi lungimiranti d'integrazione dei mercati, in particolare misure per valutare l'impatto degli obblighi di servizio pubblico, soprattutto gli effetti dello stoccaggio del gas e della regolamentazione dei prezzi sul funzionamento del mercato, e chiarire in che modo s'intende attenuare le conseguenze negative; delineare una strategia e la tempistica del percorso verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato;
6. precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo fino al 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche;
7. proseguire ed estendere la consultazione con gli Stati membri limitrofi e la cooperazione regionale nel contesto del gruppo di Visegrad (Cechia, Ungheria, Polonia e Slovacchia) e nei rispettivi gruppi ad alto livello; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sull'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia, sulla valutazione dell'adeguatezza del sistema alla luce della prevista continuazione di un mercato della capacità, sulle questioni legate a una transizione giusta, sulla decarbonizzazione, sulla diffusione delle rinnovabili e sugli effetti prodotti sul sistema energetico e sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica;

8. elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale;
9. completare l'analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica in materia di qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l'impatto sull'inquinamento atmosferico;
10. integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo dovrebbe analizzare in particolare gli effetti della transizione sugli abitanti delle regioni carbonifere, rafforzando il collegamento con l'iniziativa, attualmente in corso, a favore delle regioni carbonifere in fase di transizione e con i corrispondenti piani nazionale e regionale di transizione, nonché gli effetti sugli abitanti interessati dagli adeguamenti apportati in altri settori ad alta intensità energetica; sviluppare ulteriormente l'approccio al superamento della povertà energetica, anche precisando gli obiettivi e gli effetti attesi delle politiche e misure previste, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999.

Fatto a Bruxelles, il 18.6.2019

*Per la Commissione
Miguel Arias Cañete
Membro della Commissione*